

**Tribunale di Campobasso - Sezione penale - Sentenza 13 aprile 2015 n. 288**

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA ART. 544, 2 co. c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D'ONOFRIO alla pubblica udienza del 10 aprile 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

Ca.Lu., nato (...) ed ivi residente in Viale (...) - domicilio eletto

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 56 c.p., 55 IX co. D. L.vo 231/2007, perché, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, una carta di credito (CA. n. (...)), della Ba.Mo., di proprietà e intestata a Pr.Lu., che abilitava al prelievo di denaro contante, tentando di prelevare 250,00 Euro presso uno sportello Bancomat, non riuscendo nell'intento per aver digitato per due volte un PIN errato.

Con l'intervento del P.M.O. Dr.ssa Sa.SA. e del difensore di fiducia per l'imputato l'avv. Pa.PA. del Foro di CAMPOBASSO

FATTO E DIRITTO

A seguito di decreto di citazione diretta si procedeva a giudizio nei confronti di Ca.Lu. chiamato a rispondere del reato di tentato indebito utilizzo di una carta di credito - di cui all'art. 55 comma IX, D.L.vo 231/2007 - per avere tentato di prelevare duecentocinquanta Euro presso uno sportello Bancomat, non riuscendo nell'intento per avere digitato due volte il "Pin" errato.

Alla prima udienza, dichiarata l'assenza dell'imputato ex art. 420 bis c.p.p. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dall'art. 9 comma III della L. 28 Aprile del 2014 n. 67), il difensore chiedeva definirsi immediatamente il giudizio con proscioglimento predibattimentale per difetto di imputabilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto. Il giudice, pertanto, invitava le parti a concludere.

Ciò sulla base della causa di proscioglimento dell'imputato in ragione della possibile esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità dello stesso ex artt. 469 comma 1 bis cpp e 131 bis c.p.

Il Pm e la difesa, pertanto, concludevano come da verbale.

Per il reato contestato è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, congiunta alla pena pecuniaria e, pertanto, lo stesso rientra pienamente nell'ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui ai commi I e IV dell'art. 131 bis c.p.

Ebbene, in base alla stessa prospettazione accusatoria, come articolata nel capo di accusa, va esclusa la punibilità in ragione della modalità non offensiva né allarmante della condotta e dell'assenza totale di danno nonché della stretta esiguità del pericolo (stante l'esiguità dell'importo in contestazione del profitto che l'imputato avrebbe tentato di percepire pari ad Euro 250,00), stante, peraltro, la assoluta occasionalità del comportamento. Nella sostanza la persona offesa avrebbe denunciato di avere smarrito un portafogli che conteneva anche la carta di credito di cui in accusa, portafogli, poi, restituito, unitamente alla carta di credito meglio descritta in accusa, il giorno successivo dall'odierno imputato in capo al quale si sono incentrati i sospetti che avesse tentato due volte, il giorno prima, di effettuare un prelievo per l'importo indicato a mezzo della carta di credito di cui si parla, sia pure digitando un codice Pin sbagliato.

Ebbene il fatto, ipotizzato come tentativo di utilizzo fraudolento di carta di credito altrui, risulta, fin dalla descrizione fornita in accusa, di una particolare inoffensività. E ciò sia per l'assenza totale di danno sia per l'assenza di qualsivoglia connotazione particolarmente allarmante della condotta.

Le precedenti tipizzazioni legislative della inoffensività del fatto, nel rito minorile, e nel procedimento davanti al giudice di pace aiutano a delineare i contorni del nuovo istituto, introdotto dal decreto Legislativo 16 Marzo 2015 n. 28, in vigore dal 2 Aprile del 2015. Nel rito minorile, l'art. 27 del D.P.R. 448/1998 ha introdotto l'istituto evidentemente per consentire al minore una rapida fuoriuscita dal circuito penale ogni qualvolta sia accertato che il reato commesso sia di scarso allarme sociale e non sia espressione di una condotta di vita abituale.

Ed è significativa la circostanza che in origine l'istituto fosse limitato alle indagini preliminari e, poi, sia stato esteso nella sua operatività all'udienza preliminare, al giudizio direttissimo ed al giudizio immediato dal quarto comma dell'art. 27 del D.P.R. 448/1998, come innovato dalla legge 5 Febbraio 1991 n. 123. In ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza 9 Maggio 2003 n. 149, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non consentiva l'applicazione dell'istituto anche al dibattimento.

Sotto un profilo sostanziale, in base ai comuni intendimenti sul tema, per la valutazione della tenuità del fatto possono soccorrere i parametri indicati dall'art. 133 c.p.: le modalità della condotta, la non gravità del danno o del pericolo, la scarsa intensità del dolo od il minore

grado della colpa. Possono rilevare, altresì, il movente sotteso alla condotta (per esempio la finalità ludica della stessa) o la condotta riparatrice o restitutoria.

Una valorizzazione della necessaria offensività della condotta tipica, poi, si rinviene nell'attuale ordinamento, nel rito per i reati di competenza del Giudice di Pace laddove l'istituto della particolare tenuità del fatto, è stato tipizzato dal legislatore come causa di improcedibilità, o meglio di esclusione della punibilità, per tutti i reati ai quali si applichi la normativa di cui al D.L.vo 274/2000.

Purché ricorrano:

- la esiguità del danno - pericolo derivato dalla commissione del reato;
- l'occasionalità della condotta, ove commessa nell'ambito di un contesto psico - logico - emotivo del tutto particolare, per certi versi occasionale ed episodico;
- un basso grado di colpevolezza difettando, ad esempio, ogni dolo intenzionale ed ogni premeditazione e purché la persona offesa non si opponga a siffatta declaratoria di improcedibilità. Il tutto è previsto dall'art.34 del D.L.vo 28.8.2000 n. 274.

Da ultimo la Legge 28 Aprile del 2014 n. 67 ha introdotto una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che introduca anche nel processo penale ordinario una causa di esclusione della punibilità dei fatti di reato, puniti pena massima non superiore ai cinque anni, laddove gli stessi si rivelino di scarsa offensività anche tenutosi riguardo alla lesione del bene interesse protetto dalla norma ed alla necessità di tutela delle vittime dei reati stessi.

Parimenti, in più riprese la Corte Costituzionale (cfr. ad esempio la sentenza 19 Maggio 2014 n. 139 in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 bis D.L.vo 463/1983 in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro) ha sottolineato l'utilità del canone ermeneutico del principio generale di necessaria offensività della condotta, con conseguente esclusione della responsabilità penale a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, suddette risultino in concreto prive del significato lesivo.

E ciò al fine di semplificare e rendere realmente estreme le rationes puniendi dei fatti come reati.

Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, ricorrono tutte le connotazioni della particolare tenuità del fatto: l'assenza del danno derivante dal reato e l'assoluta esiguità del pericolo nonché l'assoluta occasionalità del comportamento ove si rimarchi la presenza di ogni precedente condanna a carico dell'imputato, assolutamente incensurato (cfr. il certificato aggiornato del casellario in atti).

La mera contestazione del tentativo di utilizzo di carta di credito, espletato mediante modalità minimali e finalizzato, eventualmente, ad un profitto di soli Euro 250,00, valutata anche al cospetto del fatto che è stato proprio l'odierno imputato a restituire il portafogli, contenente

anche le carte di credito, alla persona offesa evidenzia la particolare tenuità del fatto e la minima offensività del reato.

Del resto l'assenza di ogni precedente penale a carico dell'imputato esclude la sussistenza delle condotte plurime, abituali e reiterate come descritte dal comma III dell'art. 131 bis c.p. come condizione ostativa al riconoscimento della speciale causa di non punibilità de qua loquitur.

Ne deriva una valutazione di una personalità dell'imputato stessa con assente propensione al delinquere.

Ricorrono, peraltro, nel caso di specie, le tipiche connotazioni di inoffensività, come delineate dall'art. 131 bis comma I c.p., ossia le modalità elementari della condotta, la non gravità del danno, la scarsa intensità del dolo, nonché, in base alla valutazione delle risultanze del casellario, una personalità dell'autore non incline al delinquere.

Peraltro, si aggiunga, la stessa persona offesa, Pr.Lu., sia pur ritualmente destinataria della notifica del decreto di citazione a giudizio in qualità di persona offesa è rimasta assente alla prima udienza, del 10 Aprile del 2015.

Può essere, pertanto, dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, per la non imputabilità dello stesso in ragione della particolare tenuità del fatto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, letto l'art. 469 bis cpp e 131 bis c.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di Ca.Lu. in ordine al delitto ascrittogli per essere, l'imputato, non punibile per particolare tenuità del fatto.

Così deciso in Campobasso il 10 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2015.